

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

DIREZIONE ACQUISTI LOGISTICA E CONTRATTI

SCRITTURA PRIVATA

per l'appalto dei lavori di svellimento guaina ammalorata e rifacimento impermeabilizzazione cupola sorgente Pollentina interno area gruppo sorgentizio di Cassano Irpino (AV).

Importo complessivo netto: Euro

L'anno duemilatredici, il giorno del mese di , in una stanza dell'Acquedotto Pugliese S.p.A.- Via Cognetti n. 36 - Bari.

T R A

L' Avv....., nella sua qualità died in forza della procura conferitagli per

....., interviene nel presente contratto in rappresentanza dell'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A., con sede in Bari alla via Cognetti n. 36 – Cod. Fisc. e Partita IVA 00347000721, di seguito nel presente contratto denominato “Stazione Appaltante”

E

Il sig. nato a il, Cod.Fisc. e residente alla Via, nella qualità di dell'Impresa con sede in alla Via, - Partita IVA

.....; di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore".

PREMESSO

che si rende opportuno eseguire *lavori di svellimento guaina ammalorata e rifacimento impermeabilizzazione cupola sorgente Pollentina interno area gruppo sorgentizio di Cassano Irpino (AV)*.

che all'uopo è stato predisposto apposito progetto dell'importo complessivo di **Euro 177.407,11**, di cui **Euro 94.757,27** per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, ed **Euro 44.263,73** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, **Euro 1.716,93** per oneri dovuti non soggetti a ribasso d'asta, **Euro 36.769,18** costi del personale (art. 82, comma 3 bis del d.lgs. 163/2006) non soggetti a ribasso d'asta, da appaltarsi secondo le procedure indicate nella parte III del Regolamento AQP approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 12 del 22 aprile 2009, mediante procedura negoziata con modalità telematica, in conformità al "Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul Sistema Telematico di acquisto dell'Acquedotto Pugliese S.p.A." per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

che a seguito di gara ufficiosa esperita dalla Direzione Acquisti Logistica e Contratti, in conformità a quanto disposto dal precitato regolamento, i lavori di che trattasi, giusto verbale approvato con determinazione del Direttore Acquisti Logistica e Contratti n. in data, sono stati aggiudicati dall'impresa....., che ha offerto il ribasso percentuale del

che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il

responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data

che l'Impresa ha rilasciato la sotto indicata dichiarazione:

<< di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori>>

CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Articolo 1 Oggetto del contratto

La Stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al citato Regolamento per gli appalti dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:
.....

Articolo 2 **Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta a €= (dicomi Euro)
di cui:
 - a) euro== per lavori veri e propri;
 - b) euro **44.263,73**== per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
 - c) euro **1.716,93** == per oneri dovuti
 - d) euro **36.769,18**== per costi del personale (art. 82, comma 3 bis del d.lgs 163/2006).
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6 e 119, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 3 **Condizioni generali del contratto**

1. L'appalto si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, obblighi, oneri e modalità

dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche e progettuali che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare perché qui si intendono integralmente riportati con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Articolo 4 **Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

Tutte le opere appaltate dovranno completamente essere ultimate entro **90 (novanta)** giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore è assoggettato alle penali indicate all'art. **18** del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5 **Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede

o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 6 Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i

libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 7 Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 8 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010 nonché quella di cui agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

Articolo 9 **Pagamenti a saldo**

1. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
2. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) ⁽ⁱ⁾ mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
3. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

4. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e/o il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 10

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso

tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11 **Subappalto**

1. Il Contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità.

2. Il subappalto o il sub affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale dei lavori.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante.

Articolo 12

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di

ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008, , l'aggiudicatario ha presentato apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dal CAPE di in data numero d'ordine.....

Articolo 13 **Obblighi Assicurativi**

1. L'Appaltatore si assume ogni responsabilità circa i danni che dovessero derivare a privati ed Enti e cose di loro proprietà in dipendenza della mancata o ritardata esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori di ripristino delle sovrastrutture stradali smosse in occasione della esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto.
2. Tale responsabilità è estesa anche ai danni derivanti agli edifici, alle proprietà private e pubbliche, alle persone, agli animali, alle cose per l'esistenza di scavi aperti per l'esecuzione dei lavori, nonché a tutti gli altri danni comunque posti in relazione alle prestazioni del presente contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga, pertanto, a sollevare la Società committente da ogni controversia verso i terzi danneggiati e senza che perciò possa

pretendere integrazioni sul corrispettivo convenuto in contratto od altri compensi di sorta.

4. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/istituto
..... agenzia/filiale di, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro),⁽ⁱⁱ⁾

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro= (euro).

5. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

6. In caso di mancato adempimento agli obblighi innanzi espressamente assunti, la Società si riserva la facoltà di sospendere il pagamento dei crediti vantati dall'Impresa, fino alla concorrenza dell'ammontare dei danni richiesti oltre il presumibile importo delle spese, salvo il diritto di rivalsa per tutti gli oneri derivanti dai fatti che determineranno le controversie.

Articolo 14 **Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131 comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
 5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Articolo 15

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10

della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 16 Accordo di riservatezza

L'impresa, inoltre, si impegna a mantenere riservate le “ Informazioni Confidenziali ” trasmesse da AQP, così come definite nell'Accordo di Riservatezza allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 17

(Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere)

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio in _____ alla via_____.
2. L'Appaltatore, in conformità al disposto normativo di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, si obbliga ad accendere presso la Banca o presso la società Poste Italiane un conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla registrazione di tutti i movimenti finanziari scaturenti

dal presente contratto, sul quale dovranno, quindi, confluire tutti i pagamenti, compresi quelli dei dipendenti, dei consulenti e dei fornitori, anche se non dedicati in via esclusiva al presente contratto d'appalto, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

3. L'accensione del conto corrente dovrà essere comunicata alla stazione appaltante entro sette giorni, specificando gli estremi del conto corrente, l'intestazione alla Ditta appaltatrice " _____", l'Istituto di Credito, l'identificazione del codice IBAN, il nome e il codice fiscale del/i soggetto/i che è/sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore e ad operare sul conto corrente di cui al comma 2. Il C.I.G. è il seguente:.....

4. L'inadempimento dell'obbligo di far confluire sul conto corrente tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, con l'eccezione dei versamenti contributivi e previdenziali e delle tasse, che possono essere fatti con altri sistemi diversi dal bonifico, comporterà la risoluzione del presente contratto e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della legge 1136/2010;

5. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 18

Spese contrattuali imposte e tasse e trattamento fiscale

Tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione sono a carico dell'Impresa che ha provveduto ad effettuare il relativo deposito in contanti.

Articolo 19

Definizione delle controversie

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente il Foro di Bari.

Articolo 20

Trattamento fiscale

Poiché il presente contratto è soggetto ad I.V.A. le parti chiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi della tariffa - parte I - del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/86 e della

tariffa parte seconda allegata al succitato D.P.R.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari,

IL RAPPRESENTANTE
DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

L'APPALTATORE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto sig.
..... nella qualità di Legale Rappresentante
dell'Impresa dichiara di approvare
specificatamente ed espressamente le disposizioni degli artt. 4, 5, 6, 10,11 e
14 del presente contratto.

L'APPALTATORE
